



***COMUNE DI TERRICCIOLA***  
***Provincia di Pisa***  
***Ufficio dello Stato Civile***

***Regolamento Comunale per la  
celebrazione dei matrimoni civili***

**Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni di cui dall'articolo 106 all'articolo 116 del Codice Civile.

**Articolo 2 – Disposizioni generali**

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolta all'interno del Palazzo Comunale (sala consiliare) , Via Roma n. 37 durante l'orario di servizio dell'Ufficiale di Stato Civile, altrimenti è soggetta al nulla osta dell'ufficio comunale competente ed al pagamento di una tariffa come stabilita e/o aggiornata da apposita deliberazione della Giunta Comunale;

**Articolo 3 – Funzioni**

Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al dipendente di ruolo dell'ufficio competente o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche consiglieri, assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che ne facciano espressa richiesta al Sindaco.

**Articolo 4 – Luoghi di celebrazione**

Il matrimonio può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 37, anche in luoghi idonei presso strutture concesse in comodato d'uso o di proprietà comunale, quali individuate con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale” ai sensi dell'articolo 106 del Codice Civile.

**Articolo 5 – Orario della celebrazione**

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo apposito accordo con l'ufficio comunale competente.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:

- 1° e 6 gennaio
- La domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo)
- Il 25 aprile
- Il 1° maggio
- Il 2 giugno
- Il 15 agosto
- Il 1° novembre
- L'8 il 25, 26 e 31 dicembre.
- La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 7 agosto, festa del Patrono.

**Articolo 6 – Tariffe**

Per la celebrazione del matrimonio presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilito da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

**Articolo 7 – Organizzazione del servizio**

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale dovrà essere inoltrata dopo le pubblicazioni del matrimonio in questione e pervenire all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno degli sposi.

Il Sindaco, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa del Sindaco.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Terricciola con l'indicazione della seguente causale: "prenotazione sala per matrimonio civile". Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituirà implicita rinuncia da parte dei richiedenti. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia di fatto imputabile al richiedente.

**Articolo 8 – Richiesta della celebrazione**

- 1) L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio.
- 2) La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da parte degli sposi e indirizzata al Sindaco, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso (allegato "A").
- 3) La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

**Articolo 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

- 1) Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articolo 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, con oneri a loro carico.
- 2) L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile sei giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta. L'interprete dovrà altresì prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

**Articolo 10- Matrimonio su delega**

- 1) Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terricciola con anticipo di almeno 30 giorni.
- 2) Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
- 3) Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
  - a) delega del Comune di residenza;
  - b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
  - c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
  - d) l'indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio.

**Articolo 11 – Allestimento della sala**

I richiedenti potranno, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Terricciola si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

**Articolo 12 – Prescrizioni per l'utilizzo**

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento (soggetto richiedente)

**Articolo 13 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.

**Articolo 14 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.